

QUESITO 6

Con la presente, in merito alla gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione per il nuovo polo scolastico di Denno, si formula il seguente quesito:

la scheda A5 prevede l'indicazione dettagliata dei servizi eseguiti per dimostrare di ottemperare al requisito previsto dal bando. Il punto e) di tale descrizione analitica vuole che si riportino "l'indice ISTAT...e l'importo dei lavori rivalutato...". Si chiede se sia conforme al bando l'indicazione degli importi contenuti nei certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle varie committenze all'epoca dello svolgimento del servizio, senza che a detti importi sia stata applicata alcuna rivalutazione.

RISPOSTA

L'indicazione di cui al punto e) sottoriportato:

e) l'indice ISTAT di rivalutazione dei lavori e l'importo dei lavori rivalutato, ai sensi dell' art. 50, comma 2 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, qualora i concorrenti abbiano aggiornato gli importi dei progetti.

all' interno della dichiarazione A5) meglio dettagliata all'art. 4 del disciplinare di gara, è solo eventuale e facoltativa per cui il concorrente che non ritenga o non abbia bisogno di rivalutare l'importo dei lavori progettati o diretti, è sufficiente riporti i dati di cui alla lettera b (oggetto ed importo dei lavori) della dichiarazione. Se intende invece rivalutare gli importi di cui ai certificati in proprio possesso, dovrà utilizzare i valori di cui al comma 2 dell'art. 50 avanti riportato per esteso.

50. Ambito di applicazione.

1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* della Legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (*seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*), secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.

3. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;

b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.